

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 9 aprile 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa - Esercito: Ricompense al valor militare Pag. 1182

LEGGI E DECRETI

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 dicembre 1947, n. 1772.

Estensione ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato, chiamati fuori della loro residenza a far parte delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi, del trattamento di missione in vigore per i dipendenti statali di grado 8° Pag. 1182

1948

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1948, n. 223.

Modificazione dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativo al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno Pag. 1183

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 224.

Iscrizione nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, della somma di lire quattrocentocinquanta milioni per la profilassi contro il colera. Pag. 1183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948, n. 225.

Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi, nel settore dei servizi tributari appaltati Pag. 1184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 226.

Circostrizioni territoriali degli Uffici consolari. Pag. 1185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1948.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Milano. Pag. 1189

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948.

Rimozione dalla carica del sindaco di Cutro (Catanzaro). Pag. 1190

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1948.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, riguardante le disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto e per l'attuazione dei piani di ricostruzione Pag. 1190

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Autorizzazione alla Banca cattolica cooperativa di credito, con sede in Molfetta (Bari), a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio del comune di Giovinazzo (Bari) Pag. 1191

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1948.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni Pag. 1192

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.

Convalida dei provvedimenti di dispensa dal servizio adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni. Pag. 1192

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.

Revoca del decreto 2 marzo 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Huber Umberto fu Andrea, con sede in Villa Lagarina (Trento). Pag. 1193

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio nazionale canapa Pag. 1193

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di ricostruzione di Verona Pag. 1193

Ministero dell'interno:

Ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione al 1° gennaio 1948 Pag. 1193

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capannori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 1194

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1194

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1194

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1194

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1194

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1194

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1195

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1195

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1195

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1195

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1195

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Pag. 1195

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a un posto di chimico aggiunto in prova (gruppo A grado 10°) nel ruolo del personale tecnico civile per il Servizio chimico militare, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

Pag. 1195

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 9 APRILE 1948:

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 1948, n. 227.

Approvazione degli scambi di note effettuati tra l'Italia e l'Egitto per le modalità di esecuzione dell'Accordo italo-egiziano sugli indennizzi.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 9 APRILE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

(1679)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie speciale « Ventennale »; 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione); 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova ».

(1680)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione). Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione) acquistati per l'estinzione, e distruzione di titoli 5 % « Città di Roma » rimborsati.

(1681)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto 26 dicembre 1947

registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948

registro Esercito n. 2, foglio n. 406.

Sono revocate sotto la data del 10 ottobre 1945, le seguenti ricompense al valor militare conferite al generale di divisione nella riserva COTURRI Renato fu Enrico, con i decreti a fianco di ciascuna indicati:

Medaglia di bronzo Decreto luogotenenziale 7 febbraio 1918;

Medaglia d'argento Decreto luogotenenziale 29 maggio 1919;

Medaglia di bronzo Regio decreto 14 agosto 1919.

S'intendono altresì revocate le concessioni di distinzioni onorifiche di guerra (considerate dall'art. 2 del regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, approvato con decreto n. 695 dell'8 maggio 1933) di cui il generale suddetto è insignito.

(1607)

Decreto 26 dicembre 1947

registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1948

registro Esercito n. 2 foglio n. 444.

E' ripristinata al generale d'armata nella riserva CAPELLO Utiigi, a datare dal 5 agosto 1947, la concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferitagli con decreto luogotenenziale 21 aprile 1916 (Bollettino ufficiale 1916, disp. 35, pag. 1670).

S'intendono altresì ripristinate le concessioni di distinzioni onorifiche di guerra (considerate dall'art. 2 del regolamento per la esecuzione della legge 24 marzo 1932, approvato con decreto n. 695 dell'8 maggio 1933) di cui il generale suddetto era insignito.

(1608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 dicembre 1947, n. 1772.

Estensione ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato, chiamati fuori della loro residenza a far parte delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi, del trattamento di missione in vigore per i dipendenti statali di grado 8°.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 57;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la difesa e per l'Africa Italiana;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai membri estranei alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti di diritto pubblico chiamati a far parte delle Commissioni d'inchiesta formale sui sinistri marittimi, costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è corrisposto un gettone giornaliero di presenza nella misura di L. 250.

A coloro che fossero chiamati fuori della loro residenza compete, in aggiunta al gettone di presenza di cui al precedente comma, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°.

Art. 2.

Ai componenti delle Commissioni di cui all'articolo precedente che siano impiegati delle Amministrazioni dello Stato o dipendenti dalle Provincie, dai Comuni, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in genere, dagli Enti di diritto pubblico, spetta un gettone giornaliero di presenza di lire centoventicinque.

Art. 3.

Il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 57, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPÀ — SFORZA
— GRASSI — DEL VECCHIO
— FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1948, n. 223.

Modificazione dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativo al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Articolo unico.

Ai fini della promozione al grado 7° nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, la disposizione dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, è applicabile a coloro che abbiano maturato il biennio di permanenza nel grado 8° alla data del 31 dicembre 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCALBA
— DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 224.

Iscrizione nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48, della somma di lire quattrocentocinquanta milioni per la profilassi contro il colera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visti gli articoli 81 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) della somma di lire quattrocentocinquanta milioni per le spese relative alla profilassi contro il colera.

Il nuovo onere viene fronteggiato con il contributo di uguale ammontare assegnato per le finalità di cui

sopra dal Comitato misto per il reimpiego dei fondi A.U.S.A. e già versato al bilancio dell'entrata per l'esercizio suddetto.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 febbraio 1948, n. 225.

Adeguamento degli assegni familiari e dei relativi contributi, nel settore dei servizi tributari appaltati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione della indennità di carovita ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, per l'aumento della indennità carovita ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella *F'*, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, è sostituita da quella stabilita nella tabella *F*, allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella allegata *F* è comprensiva degli assegni familiari di carovita e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI —
DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 36. — FRASCA

TABELLA *F'*

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati

(Appaltatori di imposte di consumo, esattorie e ricevitorie di imposte dirette).

A) ASSEGNI MENSILI

(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie od il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e commessi	299	442	312	442	182	442
Operai, guardie notturne e personale di fatica	130	442	130	442	78	442

B) CONTRIBUTI

(A carico delle aziende).

Misura: 23,60 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 febbraio 1948, n. 226.

Circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato
18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato
5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico.

Le circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari sono stabilite come dall'unita tabella, vistata dal Ministro per gli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

SFORZA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 12. — FRASCA

TABELLA

Circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari

AFGANISTAN

KABUL (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

ARABIA SAUDITA

GEDDA (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

ARGENTINA

BUENOS AIRES (Consolato generale)
città e provincia di Buenos Aires e i territori di Chubut, La Pampa, Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz e Tierra del Fuego.

- *La Plata* (Vice consolato).
- *Bahia Blanca* (Vice consolato) (1).

ROSARIO (Consolato generale)
le provincie di Corrientes, Entre Rios, Santa Fé e i territori di Chaco, Formosa e Misiones.

- *Corrientes* (Vice consolato) (1).
- *Paraná* (Vice consolato) (1).
- *Santa Fé* (Vice consolato) (1).

CORDOBA (Consolato)
le provincie di Catamarca, Cordoba, Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucuman e il territorio di Los Andes.

- *Tucuman* (Vice consolato) (1).

MENDOZA (Consolato)
le provincie di Mendoza, San Juan e San Luis.

(1) Ufficio di 2ª categoria.

AUSTRALIA

CANBERRA (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato, la Nuova Guinea Australiana, la Nuova Caledonia e le altre isole francesi del Pacifico.

AUSTRIA

VIENNA (Cancelleria consolare presso la Legazione)
la Bassa Austria e il Burgenland.

INNSBRUCK (Consolato generale)
il Tirolo e il Voralberg.

KLAGENFURT (Consolato)
la Carinzia, la Stiria e il Tirolo Orientale.

SALISBURGO (Consolato)
l'Alta Austria e il Salisburghese.

BELGIO

BRUSSELLE (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)
le provincie di Brabante, Hainaut, Liegi, Limburgo; Lussemburgo e Namur.

- *Charleroi* (Vice consolato).

- *Liegi* (Vice consolato).

ANVERSA (Consolato)
le provincie di Anversa, la Fiandria Occidentale e Orientale.

CONGO BELGA

LEOPOLDVILLE (Consolato)
il territorio del Congo Belga, il territorio di Rio Muni (Guinea Spagnola) e isola di Fernando Po (1).
- *Elizabethville* (Vice consolato) (2).

BOLIVIA

LA PAZ (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.
- *Cochabamba* (Vice consolato) (2).

BRASILE

CURITIBA (Consolato generale)
gli Stati di Paraná e Santa Caterina,
Florianopolis (Vice consolato) (2).

PORTO ALEGRE (Consolato generale)
lo Stato di Rio Grande do Sul.
- *Rio Grande* (Vice consolato) (2).

SAN PAOLO (Consolato generale)
gli Stati di Matto Grosso e di San Paolo,
- *Campinas* (Vice consolato).
- *Santos* (Vice consolato).

BELLO HORIZONTE (Consolato)
gli Stati di Goyaz e Minas Geraes.
- *Juiz de Fora* (Vice consolato) (2).

PERNAMBUCO (Consolato)
gli Stati di Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhao, Pará, Parahyba, Pernambuco Piauhy, Rio Grande do Norte, Sergipe e Territorio do Acre.
- *Pará* (Vice consolato).
- *Bahia* (Vice consolato) (2).

RIO DE JANEIRO (Consolato)
il Distretto federale, e gli Stati d'Espirito Santo e di Rio de Janeiro.
- *Victoria* (Vice consolato).

BULGARIA

SOFIA (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.
- *Varna* (Vice consolato) (2).

CANADA'

OTTAWA (Cancelleria consolare presso la Legazione)
le provincie di Manitoba, Ontario, Saskatchewan e territori del Nord-Ovest.
- *Toronto* (Vice consolato).

(1) Fino alla riapertura del Consolato in S. Paolo di Loanda, la sua giurisdizione è aggregata al Consolato in Leopoldville.

(2) Ufficio di 2ª categoria.

MONTREAL (Consolato)

le provincie di Quebec, Isole del Principe Edoardo, Nuova Brunswick, Nuova Scozia, Possedimento Britannico di Terranova e dipendenze, Possedimento francese delle isole di St. Pierre e Miquelon.

VANCOUVER (Consolato) (1)

provincie dell'Alberta; Columbia Britannica, territorio del Yukon.

CECOSLOVACCHIA**PRAGA (Cancelleria consolare presso la Legazione)**

il territorio della Boemia, Moravia e Slesia.

BRATISLAVA (Consolato)

il territorio della Slovacchia.

CEYLON**COLOMBO (Consolato)**

l'isola di Ceylon.

CILE**SANTIAGO (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)**

la città e il distretto di Santiago.

VALPARAISO (Consolato generale)

il territorio dello Stato, meno la città e il distretto di Santiago.

- *Conception* (Vice consolato) (1).

- *Iquique* (Vice consolato) (1).

- *Punta Arenas* (Vice consolato) (1).

CINA**SHANGHAI (Consolato generale)**

le provincie di Anhwei, Chekiang, Fukien, Honan, Hunan, Hupeh, Kansu, Kiangsi, Kiangsun, Kinkiang, Shensi, Szechuang e le provincie di Kueichow, Kung-tung, Kwangsi e Yunnan.

TIENTSIN (Consolato)

le provincie di Hopei, Shansi, Shantung.

- *Pechino* (Vice consolato) (1).

CHANGCHUN (Consolato) (1)

la Manciuria.

COLOMBIA**BOGOTÀ (Cancelleria consolare presso la Legazione)**

i dipartimenti di Antioquia, Arauca, Boyaca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte di Santander, Santander, Tolima e Intendenza di Meta.

BARRANQUILLA (Consolato) (1)

i dipartimenti di Atlantico, Bolivar, Magdalena e Intendenza della Coajira.

CALÌ (Consolato) (1)

i dipartimenti di Cauca, Choco, Nariño e Valle del Cauca.

S. JOSÈ DI CUCUTA (Consolato) (1)

i dipartimenti di Norte di Santander e Santander.

COSTARICA**SAN JOSÈ (Consolato) (1)**

il territorio dello Stato.

CUBA**L'AVANA (Cancelleria consolare presso Legazione)**

il territorio dello Stato.

DANIMARCA**COPENAGHEN (Consolato generale) (1)**

il territorio dello Stato.

ECUADOR**QUITO (Cancelleria consolare presso la Legazione)**

il territorio dello Stato.

EGITTO**ALESSANDRIA (Consolato generale)**

i Governatorati di Alessandria e di Damietta, le provincie di Behera, Charkieh, Dakalieh Garbieh e il Distretto di frontiera.

- *Sollum* (Vice consolato) (1).

CAIRO (Consolato)

il Governatorato del Cairo, le provincie di Kaliubeh, Menufieh, le provincie dell'Alto Egitto e i territori egiziani dell'interno dell'Africa.

PORTO SAID (Consolato)

il territorio lungo l'Istmo di Suez, le coste egiziane del Mar Rosso.

- *Suez* (Vice consolato) (1).

FILIPPINE**MANILA (Cancelleria consolare presso la Legazione)**

il territorio dello Stato.

FINLANDIA**HELSINKI (Cancelleria consolare presso la Legazione)**

il territorio dello Stato.

FRANCIA**LIONE (Consolato generale)**

i dipartimenti di Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Cher, Corrèze, Côte d'Or, Creuse, Doubs, Frème, Haute-Loire, Indre, Isère, Jura, Loire, Nièvre, Puy-du-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire.

- *Digione* (Vice consolato) (1).

MARSIGLIA (Consolato generale)

Alpes Maritimes, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Lozère, Var, Vaucluse e la Corsica.

- *Cannes* (Vice consolato)

- *Montpellier* (Vice consolato) (1).

- *Nimes* (Vice consolato) (1).

PARIGI (Consolato generale)

i dipartimenti di Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Deux-Sèvres, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loir-et-Cher, Loire-Inférieure, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Morbihan, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Somme, Vendée, Vienne, Yonne.

- *Lilla* (Vice consolato).

- *Le Havre* (Vice consolato) (1).

TOLOSA (Consolato generale)

i dipartimenti di Ariège, Aude, Aveyron, Basses-Pyrénées, Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne e Principato di Andorra.

- *Auch* (Vice consolato) (1).

CHAMBERY (Consolato)

i dipartimenti di Hautes-Alpes, Haute-Savoie e Savoie.

NANCY (Consolato)

i dipartimenti di Bas-Rhin, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges e Territoire de Belfort.

- *Metz* (Vice consolato) (1).

POSSEDIMENTI FRANCESI IN ASIA**SAIGON (Consolato)**

l'Annam, il Cambodge, la Cocincina, il Laos e il Tonchino.

POSSEDIMENTI FRANCESI IN AMERICA**BASSE-TERRA (Consolato) (1)**

le isole della Guadalupa e Martinica e dipendenze.

GERMANIA**BERLINO (Consolato generale)**

la città di Berlino.

FRANCOFORTE (Consolato generale)

la zona di occupazione americana.

AMBURGO (Consolato)

la zona di occupazione inglese.

STOCCARDA (Consolato)

la zona di occupazione francese.

GIAPPONE**TOKIO (Consolato generale)**

il territorio dello Stato.

GRAN BRETAGNA

- LONDRA (Consolato generale)
il territorio dello Stato, meno la Scozia e l'Irlanda Settentrionale.
- *Cardiff* (Vice consolato).
- *Liverpool* (Vice consolato).
- *Newcastle* (Vice consolato) (1).
- GLASGOW (Consolato)
la Scozia.
- BELFAST (Consolato) (1)
l'Irlanda Settentrionale.

POSSEDIMENTI IN EUROPA

- GIBILTERRA (Consolato)
la città e il suo territorio.
- MALTA (Consolato)
il gruppo delle isole Maltesi.

AFRICA ORIENTALE BRITANNICA

- NAIROBI (Consolato)
la Colonia e il Protettorato del Kenia, il Protettorato di Uganda, il sultanato di Zanzibar e il territorio del Tanganica sottoposto ad amministrazione fiduciaria britannica.

AFRICA OCCIDENTALE BRITANNICA

- LAGOS (Consolato) (1)
la Costa d'Oro, Gambia, Nigeria inglese, Sierra Leon, territori del Togo e del Camerun sottoposti ad amministrazione fiduciaria britannica.

GRECIA

- ATENE-PIREO (Consolato)
il territorio dello Stato.

GUATEMALA

- GUATEMALA (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

HAITI

- PORTO PRINCIPE (Consolato) (1)
il territorio dello Stato.

HONDURAS

- TEGUCICALPA (Consolato) (1)
il territorio dello Stato.

INDIA

- BOMBAY (Consolato)
il territorio dello Stato.

IRAK

- BAGDAD (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

IRAN

- TEHERAN (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)
il territorio dello Stato.

IRLANDA

- DUBLINO (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

ISLANDA

- REYKYAVIK (Consolato) (1)
il territorio dello Stato.

JUGOSLAVIA

- BELGRADO (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato, ad eccezione delle Repubbliche popolari di Croazia e di Slovenia.
- ZAGABRIA (Consolato generale)
le Repubbliche popolari di Croazia e di Slovenia.

(1) Ufficio di 2ª categoria.

LIBANO

- BEIRUT (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.
- *Tripoli di Siria* (Vice consolato) (1).

LIBERIA

- MONROVIA (Consolato) (1)
il territorio dello Stato

LIECHTENSTEIN

- VADUZ (Consolato) (1)
il territorio dello Stato.

LUSSEMBURGO

- LUSSEMBURGO (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

MAROCCO

- TANGERI (Consolato generale)
Tangeri e la sua zona.
- TETUAN (Consolato)
la zona del protettorato spagnolo e la Colonia del Rio de Oro.
- *Melilla* (Vice consolato) (1).

MESSICO

- MESSICO (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)
gli Stati Uniti del Messico eccetto gli Stati di Campeche, Coahuila, Nuevo Leon, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, e Yucatan.
- MONTEREY (Consolato) (1)
gli Stati di Coahuila e Nuevo Leon.
- TAMPICO (Consolato) (1)
lo Stato di Tamaulipas.
- VERACRUZ (Consolato) (1)
gli Stati di Campeche, Tabasco, Veracruz e Yucatan.

MONACO PRINCIPATO

- MONACO (Consolato)
il territorio dello Stato.

NICARAGUA

- MANAGUA (Consolato) (1)
il territorio dello Stato.

NORVEGIA

- OSLO (Consolato generale) (1)
il territorio dello Stato.
- *Bergen* (Vice consolato) (1).
- *Trondheim* (Vice consolato) (1).

NUOVA ZELANDA

- WELLINGTON (Consolato)
la Nuova Zelanda, le isole Figi e le isole Samoa.

PAESI BASSI

- AMSTERDAM (Consolato)
il territorio dello Stato.

INDIE OLANDESI

- BATAVIA (Consolato) (1)
le isole di Bali, Borneo, Giava e Sumatra e gruppi adiacenti e la Nuova Guinea Olandese.

POSSEDIMENTI OLANDESI IN AMERICA

- CURAAO (Consolato) (1)
i possedimenti olandesi delle Antille e il territorio della Guyana Olandese

PALESTINA

- GERUSALEMME (Consolato generale)
il territorio della Palestina e della Transgiordania.
- *Giaffa* (Vice consolato) (1).

(1) Ufficio di 2ª categoria.

PANAMA

PANAMA (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

PARAGUAY

ASSUNZIONE (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

PERÙ

LIMA (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)
il territorio dello Stato.
- *Callao* (Vice consolato) (1).

POLONIA

VARSAVIA (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)
i Voivodati di Bialystok, Bydgoszcz, Danzica, Kielce,
Lodz, Lublino, Olsztyn, Poznan, Rzeszow, Stettino,
Varsavia.

- *Gdynia* (Vice consolato) (1).

KATOWICE (Consolato) (1)
i Voivodati di Cracovia, Breslavia e Katowice.
- *Cracovia* (Vice consolato) (1).

PORTOGALLO

LISBONA (Cancelleria consolare presso la Legazione)
le provincie di Alentejo, Algarve, Estremadura, le Isole
Azzorre e il gruppo delle isole del Capo Verde.

OPORTO (Consolato) (1)

le provincie di Beira, Douro, Minho, Tras-os-Montes.

FUNCHAL (Consolato) (1)
l'isola di Madera.

POSSEDIMENTI

MACAO (Consolato) (1)

le Colonie portoghesi nell'isola di Macao.

S. PAOLO DI LOANDA (Consolato) (1)

Angola portoghese (compreso il territorio di Cabinda)
e le isole di S. Thomé e Principe (2).

LOURENÇO MARQUES (Consolato) (1)

i possedimenti portoghesi di Mozambico, i territori delle
isole di Comore, Madagascar e Riunione.

ROMANIA

BUCAREST (Cancelleria consolare presso la Legazione)
le provincie componenti l'antico principato di Valacchia
(meno la provincia di Braila), il Banato, le provincie
di Caliacra, Constanza e Durostov.

GALATZ (Consolato)

le provincie componenti l'antico principato di Moldavia,
le provincie di Braila e Tulcea e la Transilvania.

- *Braila* (Vice consolato) (1).

SALVADOR

SAN SALVADOR (Consolato) (1)
il territorio dello Stato.

SAN DOMINGO

CIUDAD TRUJILLO (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

SAN MARINO

SAN MARINO (Consolato) (1)
il territorio dello Stato.

SANTA SEDE

CITTÀ DEL VATICANO (Cancelleria consolare presso l'Amba-
sciata)
la città del Vaticano.

SIRIA

DAMASCO (Cancelleria consolare presso la Legazione)
la regione della Repubblica Siriana e Gebel Druso.

ALEPPO (Consolato) (1)

la regione Nord della Repubblica Siriana e la regione
degli Alauti.

SPAGNA

BARCELLONA (Consolato generale)
le provincie di Albacete, Alicante, Barcellona, Castellon,
Gerona, Huesca, Lerida, Saragozza, Tarragona, Teruel,
Valenza e Isole Baleari.

- *Palma de Mallorca* (Vice consolato) (1).

- *Saragozza* (Vice consolato) (1).

- *Valenza* (Vice consolato) (1).

BILBAO (Consolato)

le provincie di Alava, Biscaglia, Burgos, Guipuzcoa,
La Coruña, Leon, Logroño, Lugo, Navarra, Orense,
Oviedo, Pontevedra, Santander.

- *La Coruna* (Vice consolato) (1).

- *San Sebastiano* (Vice consolato) (1).

- *Santander* (Vice consolato) (1).

MADRID (Consolato)

le provincie di Avila, Caceres, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Madrid, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Toledo, Valladolid, Zamora.

SIVIGLIA (Consolato)

le provincie di Almeria, Badajoz, Cadice, Cordoba,
Granada, Huelva, Jaen, Jerez de la Frontera, Malaga,
Murcia, Siviglia.

- *Algesiras* (Vice consolato) (1).

- *Cadice* (Vice consolato) (1).

- *Malaga* (Vice consolato) (1).

ISOLE CANARIE

LAS PALMAS (Consolato) (1)
territorio dell'Arcipelago Canario.

STATI UNITI D'AMERICA

WASHINGTON (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)
il distretto di Columbia.

BOSTON (Consolato generale)

gli Stati di Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island, Vermont.

CHICAGO (Consolato generale)

gli Stati di Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minne-
sota, North Dakota, South Dakota, Wisconsin.

- *Detroit* (Vice consolato).

FILADELFIA (Consolato generale)

gli Stati di Delaware e Pennsylvania.

- *Pittsburgh* (Vice consolato).

NEW YORK (Consolato generale)

gli Stati di Connecticut, New Jersey e New York.

- *Newark* (Vice consolato).

SAN FRANCISCO (Consolato generale)

gli Stati di Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada,
Oregon, Utah e Possedimenti francesi in Polinesia.

- *Los Angeles* (Vice consolato).

- *Seattle* (Vice consolato).

BALTIMORA (Consolato)

gli Stati di Maryland, North Carolina, South Carolina,
Virginia West Virginia.

CLEVELAND (Consolato)

gli Stati di Kentucky e Ohio.

NEW ORLEANS (Consolato)

gli Stati di Alabama, Florida, Georgia, Louisiana,
Mississippi e Texas.

SAINT LOUIS (Consolato)

gli Stati di Arkansas, Colorado, Kansas, Missouri,
Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Tennessee, Wyoming.

- *Denver* (Vice consolato).

POSSEDIMENTI

HONOLULU (Consolato) (1)

il territorio delle Isole, Hawaii, Guam, Midway, Wake,
l'Isola di Samos e le Antille Vergini.

SAN GIOVANNI DI PORTORICO (Consolato) (1)

l'isola di Porto Rico.

SUD AFRICA

PRETORIA (Cancelleria consolare presso la Legazione)

Unione dell'Africa del Sud (Natal, Stato Libero d'Orange,
Transvaal), territori della Rhodesia meridionale e setten-
trionale, del Basutoland, del Bechuanaland, del Nyasa-
land e del Swaziland.

- *Durban* (Vice consolato) (1).

(1) Ufficio di 2ª categoria.

(2) Fino alla riapertura, la circoscrizione è temporanea-
mente aggregata al Consolato di Leopoldville.

(1) Ufficio di 2ª categoria.

CAPETOWN (Consolato)

la Provincia del Capo di Buona Speranza e il territorio dell'Africa Sud-Occidentale sottoposto a mandato.

SVEZIA

STOCCOLMA (Consolato) (1)

Territorio della Svezia, escluse le provincie di Bohusland, Dalsland, Halland, Varmland, Vastergotland.

Malmö (Vice consolato) (1).

GOTEBORG (Consolato) (1)

le provincie di Bohusland, Dalsland, Halland, Varmland, Vastergotland.

SVIZZERA

BERNA (Cancelleria consolare presso la Legazione)

i cantoni di Berna, Friburgo, Neuchâtel e Soletta.

GINEVRA (Consolato generale)

il cantone di Ginevra.

LUGANO (Consolato generale)

il Canton Ticino.

- *Locarno* (Vice consolato).

- *Chiasso* (Vice consolato).

ZURIGO (Consolato generale)

i cantoni di Appenzello, Glarona, Lucerna, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Turgovia, Unterwalden Superiore e Inferiore, Uri, Zug e Zurigo.

- *San Gallo* (Vice consolato) (1).

BASILEA (Consolato)

i cantoni di Argovia, Basilea campagna e Basilea città.

COIRA (Consolato)

il Cantone dei Grigioni.

LOSANNA (Consolato)

i cantoni di Vaud e del Vallese.

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

TRIESTE (Consolato generale)

il territorio dello Stato.

TUNISIA

TUNISI (Consolato generale)

il territorio della Reggenza.

TURCHIA

ANKARA (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)

i Vilayetti di Ankara, Bolu, Cankiri, Corum, Eskisehir, Kirsehir, Kutahya, Yozgad.

ISTANBUL (Consolato generale)

i Vilayetti di Amasya, Bilecik, Bursa, Canakkale, Coruh, Edirne, Erserun, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Istanbul, Izmit, Kars, Kirklareli, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tokat.

- *Canakkale* (Vice consolato) (1).

- *Edirne* (Vice consolato) (1).

- *Giresun* (Vice consolato) (1).

- *Samsun* (Vice consolato) (1).

- *Tekirdag* (Vice consolato) (1).

- *Trebisonda* (Trabzon) (Vice consolato) (1).

SMIRNE (Izmir) (Consolato)

i Vilayetti di Adana, Afion-Karabhisar, Agri, Antalya, Aydin, Balikesir, Bingol, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Ioel, Isparta, Izmir, Kayseri, Konia, Malatya, Manisa, Maras, Mardin, Mugla, Mus, Nigde, Siird, Tunceli, Urfa, Van.

- *Alessandretta* (Iskenderun) (Vice consolato).

- *Mersina* (Vice consolato) (1).

UNGHERIA

BUDAPEST (Cancelleria consolare presso la Legazione)

il territorio dello Stato.

U. R. S. S.

MOSCA (Cancelleria consolare presso l'Ambasciata)

il territorio dello Stato.

(1) Ufficio di 2ª categoria.

URUGUAY

MONTEVIDEO (Cancelleria consolare presso la Legazione)
il territorio dello Stato.

VENEZUELA

CARACAS (Consolato) (1)

il distretto federale, gli Stati di Anzoategui, Apure, Aragna, Bolivar, Guarico, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre; i territori di Amazona e Delta-Amacuro.

MARACAIBO (Consolato) (1)

gli Stati di Merida, Tachiro, Trujillo e Zulia.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*

SFORZA

(1) Ufficio di 2ª categoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 1948.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1926, con il quale il sig. Volonteri Giulio fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, venne autorizzato a continuare l'esercizio della professione, quale titolare della società in nome collettivo da lui costituita in unione al proprio fratello sig. Volonteri Leopoldo, per l'esercizio delle operazioni di Borsa;

Visto il successivo regio decreto 6 aprile 1936, mediante il quale il sig. Volonteri Giulio, in seguito all'avvenuto scioglimento della Società in nome collettivo « Fratelli Volonteri », venne autorizzato a continuare l'esercizio professionale « in proprio », quale agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Vista la lettera 18 febbraio 1948, con la quale il predetto sig. Volonteri Giulio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa medesima per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta :

Con decorrenza dal 18 febbraio 1948, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Volonteri Giulio fu Giovanni dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1948
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 43. -- GRIMALDI

(1481)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948.

Rimozione dalla carica del sindaco di Cutro (Catanzaro).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sindaco di Cutro (Catanzaro) Grisi Pietrantonio, in un alterco sorto in casa propria, per ragioni di interessi commerciali, con un tale Colacino Alfredo, esplose due colpi di rivoltella, causando il ferimento grave del detto Colacino e la morte del fratello di costui, Colacino Nicola.

Dall'inchiesta amministrativa eseguita in conseguenza di tale fatto è stato, altresì, accertato che il Grisi Pietrantonio è incorso in varie gravi irregolarità, quale capo dell'Amministrazione comunale.

E' emerso, infatti, fra l'altro, che:

1) Si è reso responsabile del mancato versamento nella cassa comunale di una parte degli utili della gestione del magazzino comunale dei generi contingentati, derivanti, per lo più, dalla riscossione di speciali sovrapprezzi ed ha illegalmente maneggiato pubblico denaro, autorizzando spese, peraltro, non documentate, con gli utili stessi;

2) Non ha lasciato alcun rendiconto — nè è stato possibile raccogliere i necessari elementi per ricostituirlo — delle distribuzioni fatte alla popolazione del grano offerto da produttori locali e dall'E.N.D.S.I. per assistenza ai disoccupati e dei generi contingentati offerti dall'U.N.R.R.A. o provenienti da sequestri, una parte dei quali è stata da lui sottratta;

3) Ha rilasciato una dichiarazione falsa a favore di due esercenti colpevoli di sottrazione di oltre un quintale di latte in scatola (fatto per il quale è stato denunciato dalla Sepral all'autorità giudiziaria);

4) Ha creato arbitrariamente squadre armate per la repressione del mercato nero locale, affidandone l'incarico a persone dedite a tale losca attività;

5) Con la sua condotta equivoca ha fatto sì che nella vendita giudiziale di un quantitativo di legname di proprietà comunale, il prezzo d'asta fosse ridotto da L. 6.600.000 a lire 2.500.000.

Questi fatti di particolare gravità, le rappresaglie faziose ed i continui favoritismi commessi dal predetto sindaco, unitamente al fatto di sangue da lui commesso il 16 giugno 1947, ne hanno irrimediabilmente compromesso il prestigio e l'onorabilità, onde si rende necessario rimuoverlo dalla carica, ai sensi dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

In tali sensi si è anche espresso il Consiglio di Stato nella adunanza del 27 gennaio 1948. e, pertanto, in conformità del parere dello autorevole Consesso, è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V.I. e col quale, per sanzionare adeguatamente l'illecito operato del medesimo, viene stabilita la sua ineleggibilità alla carica per il periodo di tre anni, ai sensi del comma ottavo dell'articolo suindicato.

Roma, addì 28 febbraio 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che a carico del sig. Grisi Pietrantonio, sindaco di Cutro (Catanzaro), sono state accertate numerose gravi irregolarità amministrative, che hanno seriamente compromesso il prestigio e la onorabilità del suddetto amministratore;

Considerato che i fatti accertati integrano gli estremi di cui al settimo comma dell'art. 119 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende necessario disporre la rimozione dalla carica del predetto sindaco, nei cui confronti è anche in corso procedimento penale per vari reati, compreso quello di omicidio;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 27 gennaio 1948;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915;

n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Grisi Pietrantonio, sindaco di Cutro (Catanzaro), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

SCELBA

(1614)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1948.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, riguardante le disposizioni per l'alloggio dei rianziati senza tetto e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Visti i decreti interministeriali n. 3808-4506 del 13 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno successivo, al registro n. 9, foglio n. 203; n. 4404 del 17 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, al registro n. 3, foglio n. 162; n. 6913-7775 dell'8 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre successivo, al registro n. 8, foglio n. 39, con cui, a termini dell'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, corrispondente all'art. 51 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, furono determinati i rapporti in base ai quali deve essere stabilito, ai fini della concessione del contributo statale, il valore dei fabbricati da ricostruire;

Visti i decreti interministeriali n. 4822-5114 del 28 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio successivo, al registro n. 15, foglio n. 221, e n. 5985 del 23 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo, al registro n. 17, foglio n. 336, coi quali i rapporti innanzi citati, a seguito dell'aumento verificatosi nei prezzi sia della mano d'opera che dei materiali, venivano aggiornati a partire dal 1° gennaio 1947;

Ritenuto che, per gli ulteriori aumenti, intervenuti dopo l'emanazione dei decreti interministeriali predetti, dei prezzi sia della mano d'opera che dei materiali, è necessario aggiornare nuovamente i rapporti come sopra stabiliti;

Ritenuta l'opportunità di fissare un unico rapporto di aggiornamento per tutti i diversi tipi di fabbricati;

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riferito a tutti i tipi di fabbricati, dal 1° gennaio 1948 resta fissato come appresso per ciascuna delle Province sotto indicate;

	<i>Calabria</i>				<i>Sardegna</i>		
Cosenza	36	Reggio Calabria	38	Cagliari	32	Sassari	32
Catanzaro	36			Nuoro	32		
	<i>Lucania</i>				<i>Sicilia</i>		
Potenza	36	Matera	36	Agrigento	32	Siracusa	32
	<i>Puglie</i>			Caltanissetta	32	Trapani	36
Foggia	36	Lecce	36	Catania	36	Palermo	36
Bari	36	Taranto	36	Enna	32	Messina	38
Brindisi	36			Ragusa	32		
	<i>Campania e Molise</i>				Roma, addì 3 febbraio 1948		
Avellino	32	Campobasso	34		<i>Il Ministro per i lavori pubblici</i>		
Benevento	32	Napoli	38		TUPINI		
Caserta	32	Salerno	36		<i>Il Ministro per il tesoro</i>		
	<i>Lazio e Umbria</i>				DEL VECCHIO		
Frosinone	36	Viterbo	36		Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1948		
Latina	36	Perugia	36		Registro Lavori pubblici n. 6, foglio n. 155		
Rieti	36	Terni	36		(1567)		
Roma	38						
	<i>Abruzzo</i>				DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.		
Aquila	34	Pescara	34		Autorizzazione alla Banca cattolica cooperativa di credito,		
Chieti	34	Teramo	34		con sede in Molfetta (Bari), a compiere operazioni di cre-		
	<i>Marche</i>				dito agrario d'esercizio nel territorio del comune di Giovinazzo (Bari).		
Ancona	38	Macerata	36		IL MINISTRO PER IL TESORO		
Ascoli Piceno	36	Pesaro	36		Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e		
	<i>Emilia</i>				29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nel-		
Bologna	40	Parma	38		le leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130,		
Ferrara	38	Piacenza	38		riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonché		
Forlì	38	Ravenna	38		il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio de-		
Modena	38	Reggio Emilia	38		creto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con de-		
	<i>Toscana</i>				creto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con		
Firenze	38	Massa	36		decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;		
Arezzo	36	Pisa	38		Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,		
Grosseto	36	Pistoia	38		sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-		
Livorno	38	Siena	36		zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1933,		
Lucca	38				n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e		
	<i>Liguria</i>				3 dicembre 1942, n. 1752;		
Genova	40	La Spezia	38		Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello		
Imperia	38	Savona	38		Stato 17 luglio 1947, n. 691;		
	<i>Piemonte</i>				Vista la domanda della Banca cattolica cooperativa		
Alessandria	38	Novara	38		di credito, con sede in Molfetta (Bari);		
Aosta	38	Vercelli	38		Vista la deliberazione del Comitato interministeriale		
Asti	38	Torino	40		per il credito ed il risparmio;		
Cuneo	38				Decreta:		
	<i>Lombardia</i>				La Banca cattolica cooperativa di credito, con sede		
Bergamo	38	Milano	40		in Molfetta, è autorizzata a compiere nel territorio del		
Brescia	38	Pavia	38		comune di Giovinazzo, dove la Banca è insediata con		
Como	38	Sondrio	38		propria dipendenza, operazioni di credito agrario di		
Cremona	38	Varese	38		esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge		
	<i>Venezie</i>				29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio		
Gorizia	38	Udine	38		1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate		
Belluno	38	Venezia	40		dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regola-		
Padova	38	Verona	38		mento.		
Rovigo	38	Vicenza	38		Il presente decreto sarà pubblicato nella <i>Gazzetta</i>		
Trento	38	Bolzano	38		<i>Ufficiale</i> della Repubblica italiana.		
Treviso	38	Mantova	38		Roma, addì 10 marzo 1948		
					<i>Il Ministro: DEL VECCHIO</i>		
					(1518)		

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1948.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, approvato con decreto del Capo del Governo 16 gennaio 1939 e modificato con decreto del Ministro per il tesoro 16 luglio 1946;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 4 marzo e 27 maggio 1947 e dall'assemblea generale dei soci della Cassa di risparmio predetta nella seduta del 23 marzo 1947;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta:

Gli articoli 9, 54 (3° e 7° capoverso) e 62 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni, vengono modificati come appresso:

Art. 9. — L'assemblea ordinaria dei soci ha luogo entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla elezione dei soci, sulla nomina delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza e sulla retribuzione del Collegio sindacale.

Art. 54 3° capoverso. — Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma di persone o ditte di notoria indiscussa solvibilità nonchè effetti semplici o documentati muniti della sola firma di tracca, emessi da ditte commerciali di primo ordine, con il limite di L. 300.000, per ogni nominativo.

Potranno anche concedersi aperture di credito in c/c con la sola obbligazione chirografaria del correntista, con il limite di L. 500.000 per ogni nominativo. Tali eccezionali investimenti non potranno superare il 5% dei capitali amministrati.

Art. 54 7° capoverso. — Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato, di massima, non dovrà superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Istituto di emissione come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, pubblicato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Art. 62. — Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente. Il Consiglio di amministrazione predisponde il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del direttore, all'assemblea dei soci, da convocare entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio

si riferisce per la discussione e relativa approvazione, nonchè per assegnare almeno i 7/10 degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva (e del fondo comune di garanzia federale) e non oltre i 3/10 dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1524)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.

Convalida dei provvedimenti di dispensa dal servizio adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 249, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con i decreti legislativi 25 giugno 1946, n. 12, 23 dicembre 1946, n. 472, 29 marzo 1947, n. 148, 30 giugno 1947, n. 612, e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione in data 24 giugno 1947 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, riguardante la richiesta di convalida dei provvedimenti di dispensa dal servizio adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dal Consiglio stesso con deliberazioni dell'11 e del 18 febbraio 1944 e del 3 aprile 1944, nei confronti dei signori Romolo Paganelli, Dario De Angelis, Delia Gerri, Domenico Petrucci, Ettore Mostarda, Ubaldo De Angelis, Alforisio Raspini, Fernando Girolì, Nazzeno Crestà, Erina Lanzarini, Paola Barbarossa, Ajmo Cecchini, Maurizio Raspanti, Ruggero Prosperì, Giulio Fancelli, Ivo Ceccarelli e Mario Faustini;

Considerato che i provvedimenti predetti non sono stati determinati da motivi di natura politica;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti di dispensa dal servizio adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Terni, con deliberazioni dell'11 e del 18 febbraio 1944 e del 3 aprile 1944, nei confronti dei nominativi indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1529)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1948.

Revoca del decreto 2 marzo 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Huber Umberto fu Andrea, con sede in Villa Lagarina (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1946, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Huber Umberto fu Andrea negozio alimentari con sede in Villa Lagarina (Trento), nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore il signor Rospocher Mario;

Rilevato, dalla documentazione prodotta, che il signor Huber Umberto, titolare dell'azienda, è in possesso della cittadinanza austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 2 marzo 1946, con il quale è

Umberto fu Andrea, con sede in Villa Lagarina (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(1570)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Sostituzione del vice commissario del Consorzio nazionale canapa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, con il quale è stato istituito il Consorzio nazionale canapa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un vice commissario del Consorzio, in sostituzione dell'avv. Giovanni Lalatta, deceduto;

Decreta:

Il dott. Giovanni Ardeni Morini è nominato vice commissario del Consorzio nazionale canapa, in sostituzione dell'avv. Lalatta Giovanni.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

SEGNI

(1546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Verona

Con decreto Ministeriale 25 marzo 1948, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le limitazioni e le prescrizioni di cui alle premesse del citato decreto 25 marzo 1948, il piano di ricostruzione di Verona, vistato in 26 planimetrie in scala 1:2000, in 32 planimetrie in scala 1:1000 e in due tavole di segni convenzionali, con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per la esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(1504)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruolo di anzianità dei segretari provinciali secondo la situazione al 1° gennaio 1948

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 28 maggio 1947, con il quale è approvato il ruolo dei segretari provinciali, secondo la situazione al 1° gennaio 1947;

Visti i ricorsi presentati dagli interessati nel termine utile di sessanta giorni dalla pubblicazione del ruolo medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1947, n. 150;

Visto l'art. 1, sub 179, della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente ruolo di anzianità dei segretari provinciali, secondo la situazione al 1° gennaio 1948:

Posizione di anzianità	COGNOME E NOME	Data di nascita	Data di decorrenza della nomina
------------------------	----------------	-----------------	---------------------------------

GRADO I. — Segretario generale di prima classe.

1	Zilli dott. Nicolò	20-9-1877	1-9-1924
2	Rinaldi dott. Michele	6-12-1883	20-10-1924
3	Palaia avv. Gregorio	27-9-1882	18-7-1925
4	Bolondi dott. Luigi	14-9-1882	18-8-1926
5	Costa avv. Giov. Andrea	30-7-1893	18-8-1926
6	Tedeschi dott. Dino	23-12-1890	22-9-1926
7	Pratelli dott. Dante	6-1-1888	10-10-1926
8	Zanon dott. Luigi	15-3-1888	21-7-1927
9	Pancino dott. Giuseppe	2-6-1888	29-9-1927
10	Pellegrini avv. Umberto	4-2-1884	1-11-1927
11	Imbriaco avv. Giov. Lorenzo	8-11-1886	24-2-1928
12	Baccaro dott. Antonio	20-10-1896	1-4-1928
13	Pellegrini dott. Mario	25-8-1895	23-6-1929
14	Ghedini dott. Guido	1-6-1884	30-7-1929
15	Santandrea dott. Pietro	10-6-1886	11-1-1931
16	Casale dott. Luigi	2-11-1884	1-5-1933
17	Solmi dott. Giorgio	30-3-1887	1-8-1934
18	Tafari dott. Leonardo	8-9-1884	1-1-1935
19	Curto dott. Francesco	20-9-1891	1-5-1937
20	Besini dott. Carlo	9-7-1887	1-9-1938
21	Meli dott. Ferdinando	21-9-1883	1-11-1938
22	Negrone dott. Mario	10-12-1884	1-3-1939
23	Pelaggi dott. Antonio	15-10-1898	30-10-1939
24	Sforza dott. Enrico	27-3-1908	1-9-1940
25	Vecchi dott. Santorre	1-8-1893	1-5-1941
26	Santarasci dott. Carlo	1-10-1884	23-11-1944
27	Domenici avv. Fabio	28-6-1880	5-2-1946
28	Pedrola dott. Mario	14-8-1887	5-2-1946
29	Landini dott. Giuseppe	20-1-1882	5-2-1946
30	De Blasio dott. Francesco	2-11-1891	1-1-1947
31	Abbatangelo dott. Ottone	2-1-1886	1-1-1947
32	Marino dott. Gennaro	4-1-1894	1-9-1947
33	Boselli dott. Adamo	26-12-1888	1-9-1947

Posizione di anzianità	COGNOME E NOME	Data	
		di nascita	di decorrenza della nomina
GRADO II. — Segretario generale di seconda classe.			
1	Quadri avv. Alessandro	8-12-1883	27- 4-1914
2	Berra avv. Ludovico	14-10-1883	1- 1-1921
3	Mirabile avv. Alessandro	20- 4-1880	1- 9-1922
4	Gentile dott. Antonino	2- 1-1882	29- 3-1924
5	Ciancarelli dott. Giacinto	8- 9-1889	1- 2-1927
6	Gonfiantini dott. Cesare	29-11-1887	1- 7-1927
7	Giorgiutti dott. Ugo	11- 3-1887	1-10-1927
8	Matropaolo dott. Michele	9-10-1881	20- 6-1928
9	Sperber dott. Oscarre	8- 8-1896	3- 6-1929
10	Novello dott. Giuseppe	3- 4-1885	19- 6-1929
11	Melani dott. Renato	7- 1-1893	1- 9-1929
12	Pozzi dott. Giuseppe	29- 8-1888	1-11-1929
13	Brienza dott. Eugenio	16- 2-1888	25- 7-1930
14	Casnati avv. Amilcare	28-12-1884	15- 1-1931
15	Pasotti avv. Vittorio	20- 3-1887	1- 4-1931
16	Rasi dott. Giovanni	15- 9-1892	9-11-1931
17	Assennato dott. Giacomo	22- 2-1887	1-10-1932
18	Ferretti dott. Silvio	17- 9-1881	1- 2-1933
19	Tudisco dott. Michele	3- 6-1907	1- 9-1934
20	Molinari dott. Antonio	24- 5-1894	14-10-1934
21	Cacciandra dott. Giovanni	7- 9-1888	1- 1-1937
22	D'Alouzo avv. Luigi	17- 2-1888	17- 6-1937
23	Frosina dott. Salvatore	2-12-1898	20- 3-1938
24	Leotti dott. Amelio	22- 2-1907	1-11-1938
25	Spina dott. Salvatore	23- 8-1883	2- 8-1929
26	Camassa dott. Giuseppe	28- 7-1901	18- 9-1942
27	Galeo dott. Claudio	27-12-1897	22-12-1945
28	Cheli dott. Ugo	8- 3-1891	5- 2-1946
29	Fici dott. Paolo	7- 3-1887	1- 6-1946
30	Cucco dott. Francesco	6- 5-1896	1- 1-1947
31	Palladino dott. Saverio	25- 7-1902	1- 1-1947

GRADO III. — Segretario capo di prima classe.

1	Dal Fabbro dott. Francesco	17- 1-1881	1- 7-1912
2	Torresi dott. Blando	13-12-1877	7- 6-1921
3	Busi dott. Mario	25- 8-1890	14- 7-1927
4	Miccichè rag. Pietro	18- 8-1888	25- 2-1928
5	Crescimanno dott. Filippo	3- 6-1893	20- 5-1928
6	Vascotto dott. Paolo	7- 6-1892	1- 7-1931
7	Buccheri avv. Bruno	9- 4-1897	24- 8-1931
8	Macchia dott. Pantaleo	15- 4-1907	5- 9-1933
8	Bertuzzi dott. Ezio	8- 5-1888	1- 7-1935
10	Grión dott. Luigi	16- 1-1896	11- 2-1937
11	Bisogni Quinto	9- 5-1883	30- 3-1938
12	Sabatini prof. Giuseppe	23- 7-1907	7- 7-1938
13	Cuttitta avv. Carmelo	13- 7-1911	16-12-1938
14	Pesarini dott. Getulio	14-12-1888	1- 8-1939
15	Finocchi dott. Tito	14- 1-1895	1- 4-1940
16	Lumini dott. Giovanni	11-11-1889	11-10-1943
17	Guernieri dott. Angelo Maria	23- 2-1903	1- 6-1946
18	Cerioni dott. Marino	31-10-1897	1- 6-1946

GRADO IV. — Segretario capo di seconda classe.

1	Brainovich avv. Bruno	20-12-1894	1- 2-1928
2	Scari rag. Diego	5- 3-1890	19-10-1930
3	Tabasso dott. Celestino	23- 8-1900	1- 1-1933
4	Ingrao dott. Franc. Renato	21- 4-1883	9-10-1935
5	Pioventù dott. Giovanni	9-12-1887	10-10-1935
6	Palmieri dott. Alfonso	13- 6-1902	1- 9-1944

Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i segretari provinciali possono ricorrere ai sensi dell'art. 1, sub 179, della legge 27 giugno 1942, n. 851, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Roma, addì 1° marzo 1948

p. Il Ministro: MARAZZA

(1535)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capannori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capannori (Lucca), di un mutuo di L. 7.760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1413)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Toano (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 488.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1414)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 96, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nicosia (Enna), di un mutuo di L. 7.152.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1416)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia), di un mutuo di L. 5.880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1417)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi (Belluno), di un mutuo di L. 1.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1421)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 138, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 3.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1422)

MINISTERO DELL'INTERNO**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947**

Con decreto interministeriale in data 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Polistena (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 715.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1418)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Narni (Terni), di un mutuo di L. 470.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1419)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 358, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sarzana (La Spezia), di un mutuo di L. 1.215.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1420)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ariccia (Roma), di un mutuo di L. 257.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1423)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carpineto Romano (Roma), di un mutuo di L. 1.080.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1424)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1948, registro n. 6 Interno, foglio n. 108, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vietri sul Mare (Salerno), di un mutuo di L. 704.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1425)

CONCORSI**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Concorso a un posto di chimico aggiunto in prova (gruppo A - grado 10°) nel ruolo del personale tecnico civile per il Servizio chimico militare, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.**

Il Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale civile affari generali) ha riservato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, un posto di chimico aggiunto in prova (gruppo A grado 10°) da mettere a concorso tra gli aiuti ed assistenti universitari.

Gli interessati che aspirino ad essere assunti, ai sensi del detto regio decreto n. 2241, dovranno farne domanda al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personale civile e affari generali), entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda, su carta bollata da L. 32, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario (sù carta da bollo da L. 24), attestante la nomina ad aiuto o assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 12 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno esibire, su carta da bollo da L. 40, copia del medesimo autenticata dal notaio. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dalle università o dagli altri istituti di istruzione;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

In detto certificato dovrà inoltre essere dichiarato se gli aspiranti siano in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego del gas tossici, approvato col regio decreto 9 gennaio 1927, n. 27.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotate dalle eventuali benemerienze di guerra, munite della marca da bollo di L. 40 sullo specchio 1° e di L. 32 sugli eventuali intercalari.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni,

rilasciata dalle competenti autorità militari (su carta da bollo da L. 24).

Gli invalidi di guerra, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24), rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza e debitamente legalizzato.

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti devono almeno comprovare l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa, salvo ad esibire il provvedimento definitivo prima della formazione della graduatoria dei richiamati idonei alla assunzione;

6) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente, munita della marca da bollo da L. 40 sul frontespizio e da L. 32 sugli eventuali intercalari;

7) i documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso i laboratori o opifici chimici dello Stato o industria privata, nonché pubblicazioni, e studi speciali compiuti in materia chimica e conoscenza di lingue estere, oltre quelle indicate nel programma di esame;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia di data recente (su bollo da L. 32) con la firma dell'aspirante debitamente autenticata in conformità delle leggi sul bollo, a meno che l'aspirante stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso egli dovrà indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente dovranno essere di data non anteriore a quella dell'avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero della difesa può respingere, con provvedimento non motivato ed insindacabile, le domande degli aspiranti.

La prova che dovranno superare gli aspiranti consisterà in un esame colloquio, che avrà luogo a Roma e verterà sulle materie di cui alla unita tabella.

L'esame colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la media di sette decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di 10 punti.

La valutazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nell'esame colloquio e del punto attribuito per gli eventuali titoli prodotti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Si chiarisce che, ai sensi del regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1940) il grado iniziale degli specialisti tecnici chimici (gruppo A) è il 10° e non più il grado 9°, come era previsto dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1647, in base alla quale, appunto, fu emanata la disposizione di cui all'art. 1, n. 4, lettera C, del più volte citato regio decreto n. 2241.

Pertanto, il vincitore, trascorso il periodo di prova se riconosciuto idoneo, sarà nominato chimico aggiunto, gruppo A, grado 10°.

Roma, addì 31 marzo 1948

Il Ministro: GONELLA

Elenco delle materie su cui verterà l'esame colloquio, relativo all'assunzione di un assistente o aiuto universitario a chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 10° gruppo A).

Chimica organica.

Chimica inorganica.

Chimica applicata all'industria.

Chimica fisica.

Tecnologia chimica industriale.

Tecnologia chimica di laboratorio.

Chimica analitica qualitativa e quantitativa organica.

Chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica.

Nozioni di legislazione sui prodotti esplosivi e sui gas tossici.

Traduzione dall'inglese, dal tedesco o dal russo di qualche brano di chimica (prova facoltativa).

Il colloquio avrà durata non inferiore a 30 minuti.

La Commissione esaminatrice ha facoltà discrezionali nella scelta dei vari argomenti di interrogatorio.

Al candidato è data facoltà di indicare un argomento su cui intenda essere interrogato.

(1626)